



**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**ISTITUTO COMPRESIVO "GIOSUE' CARDUCCI"**

Via Torino, 10 c.a.p. 80030 MARIGLIANELLA (NA)

Tel. Fax 081 8854347 – C.F. 92018540630 –

posta istituzionale [naic868007@istruzione.it](mailto:naic868007@istruzione.it)

sito web.: [www.iccarduccimariglianella.edu.it](http://www.iccarduccimariglianella.edu.it)

Al Sito Web- Amministrazione trasparente  
bandi di gara e contratti  
Atti fascicolo progetto

**OGGETTO: Contratto per l'affidamento diretto su ME.PA di operatori esperti/mentor per la realizzazione del Progetto avente ad oggetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" – Titolo avviso: "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" (D.M. 65/2023) finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Titolo progetto: "Orientiamo alunni e alunne con le STEM" Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31125 Codice CUP G84D23006190006 CIG: B27AB423EA**

tra

L'Istituto Scolastico "Carducci," con sede in Mariglianella NA, alla via Torino,10 C.F. 92018540630, nella persona della Prof.ssa Maria Grazia Avallone, in qualità di Dirigente Scolastico;

e

la "Benedict School And More" S.R.L. con sede in Pomigliano D'Arco Piazza primavera, 23, Partita IVA 06666680639 nella persona della dottoressa Elsa Carmen Leone nata ad Avellino (AV) il 13/11/1984 in qualità di legale rappresentante.

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto

**Art. 1**

**(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

Allegato : "Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario";

Allegato: "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";

Allegato : "Patto di integrità";

Autodichiarazione art. 94-95 del D. Lgs 36/2023;

Tracciabilità flussi;

Allegato: Visura camerale

Dichiarazione assenza conflitto interesse;

DGUE formato europeo

Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto

competenze e nuovi linguaggi” – Titolo avviso: “*Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali*” (D.M.65/2023) finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Titolo progetto: “Orientiamo alunni e alunne con le STEM” Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31125

**per la Linea di Intervento A “Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (7 edizioni);**

**per la Linea di intervento B “Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti (4 edizioni)”, che comprende a corredo e gratuitamente un massimo di 80 certificazioni Cambridge English, livello B1,B2, C1.C2 oppure certificazioni relative alle competenze CLIL.**

### **Art. 3**

#### ***(Durata del Contratto)***

1. **Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del PNRR e dovrà essere completato entro e non oltre la data del 15/05/2025.**
2. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio di formazione, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

### **Art. 4**

#### ***(Modalità di esecuzione dell’affidamento)***

1. L’Affidatario si impegna espressamente a:
  - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
  - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
  - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell’Istituto;
  - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
2. Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità: con calendari che saranno forniti. L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per espletamento diligente delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
3. L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all’impegno di assicurare, in caso di affidamento del servizio, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
4. Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, l’Affidatario è tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, l’impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

## Art. 5

### **(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «**Missione**») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestones* previsti nel Piano medesimo.
2. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione del servizio al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
3. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «**DNSH**»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:
  - a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
  - b) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifica documentazione o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2;
  - c) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

## Art. 6

### **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

- Il corrispettivo per il servizio ammonta ad € 15.615,00 IVA compresa (se dovuta), così ripartita:  
€ 8.295,00 IVA inclusa (ove prevista) per la linea di Intervento A "Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (7 edizioni);  
€ 7.320,00 IVA inclusa (ove prevista) per la Linea di intervento B "Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti (4 edizioni)", che comprende a corredo e gratuitamente un massimo di 80 certificazioni Cambridge English, livello B1,B2, C1.C2 oppure certificazioni relative alle competenze CLIL.
- Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente il servizio.
- Il corrispettivo per il servizio svolto sarà remunerato previa concreta disponibilità del finanziamento sul conto corrente

bancario dell'istituto previa presentazione di fattura elettronica contenente CIG e CUP del progetto, e previa verifica della correttezza e regolarità degli adempimenti.

- Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese con le seguenti modalità: mediante l'analisi di un report o altra modalità].
  - Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato risultante dalla dichiarazione di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto
  - Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
  - Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
  - alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
  - alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
  - all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mere forniture senza installazione per tale ragione consentono di ritenere non sussistenti rischi da interferenze**

#### **Art. 7**

##### ***(Responsabilità dell'Affidatario)***

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della del servizio.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
6. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

#### **Art. 8**

##### ***(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)***

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

#### **Art. 9**

***(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopraccitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
  - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
  - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
  - a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
  - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
  - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
12. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
13. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice, l'Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

**Art. 10**

***(Penali)***

L’Affidatario non è tenuto ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di mere forniture senza installazione per tale ragione consentono di ritenere non sussistenti rischi da interferenze

#### Art. 11

##### *(Divieto di cessione del Contratto)*

In conformità a quanto stabilito dall’art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

#### Art. 12

##### *(Recesso)*

Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88](#), comma 4-ter e [92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, l’Affidatario non potrà pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L’Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l’Istituto prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.

#### Art. 13

##### *(Risoluzione del Contratto)*

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Affidatario, l’Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
3. In caso di risoluzione del Contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### Art. 14

##### *(Clausole risolutive espressa)*

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario;
  - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del servizio perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l’espletamento di tutte le attività che compongono il servizio;
  - c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
  - d) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
  - e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
  - f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario;
  - h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall’Istituto;
  - i) applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
  - j) mancata consegna delle forniture [mancato espletamento del servizio] tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
  - k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
  3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Affidatario, l’Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
  4. Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **Art. 15**

#### ***(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. L’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l’Affidatario si obbliga:
  - a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all’art. 6;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
  - e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
  - f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);
  - g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante

bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 16**

##### ***(Lavoro e sicurezza)***

1. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata del servizio, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del sub affidatario, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

#### **Art. 17**

##### ***(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)***

1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
  - La prof.ssa Maria Grazia Avallone, in forza presso l’Istituto in qualità di RUP;
  - La dott.ssa Leone Carmen Elsa, in qualità di Referente Unico per l’Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:  
[naic868007@istruzione.it](mailto:naic868007@istruzione.it)  
Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC: [naic868007@pec.istruzione.it](mailto:naic868007@pec.istruzione.it) Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

#### **Art. 18**

##### ***(Spese)***

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

#### **Art. 19**

##### ***(Foro competente)***

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Nola NA con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

#### **Art. 20**

##### ***(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)***

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Avallone.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento



necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle Normative vigenti.  
Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

La stazione appaltante

**BENEDICT SCHOOL and more s.r.l.**  
P.zza Primavera, 23  
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)  
Tribunale Napoli n. 2774/93  
Part. IVA 06666680639

L'AFFIDATARIO

*Loove Elda Carneer*

il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Grazia Avallone

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).